

**REGOLAMENTO (CE) N. 1825/96 DELLA COMMISSIONE**

del 20 settembre 1996

recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, se per un periodo di due settimane consecutive il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani capi maschi non castrati di età inferiore a due anni o dei capi maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se, in tale Stato membro, il prezzo medio del mercato, calcolato secondo gli stessi criteri, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento, è necessario aprire l'intervento in tale Stato membro o in tale regione di Stato membro;

considerando che, in presenza di tutte le condizioni suddette, è necessario che lo Stato membro o la regione di Stato membro accetti tutte le offerte di vendita all'intervento per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel

settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96<sup>(4)</sup>, nonché all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1751/96<sup>(6)</sup>, che ha derogato alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le condizioni suddette sono soddisfatte in Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda i giovani animali maschi non castrati di meno di due anni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Negli Stati membri e nelle regioni di Stato membro elencati nell'allegato del presente regolamento è aperto l'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le categorie e le qualità ivi indicate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 26.<sup>(6)</sup> GU n. L 229 del 10. 9. 1996, pag. 13.